

Condizioni generali di assicurazione

per assicurazioni vincolate a fondi, in caso di vita e in caso di decesso (tariffa GA), edizione 2017

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Indice

Persone partecipanti al contratto	pagina
1. Stipulante, persona assicurata	2
Prestazioni	pagina
2. Prestazioni assicurate	2
3. Inizio e fine della copertura assicurativa	2
4. Giustificazione del diritto alle prestazioni	2
Investimenti in fondi	pagina
5. Avere in fondi	2
6. Modifica dell'investimento da parte dello stipulante	3
7. Finanziamento della garanzia	3
8. Riduzione del rischio	3
Recesso, disdetta, riscatto, esenzione dai premi	pagina
9. Diritto di recesso	4
10. Disdetta	4
11. Riscatto	4
12. Trasformazione	4
Premi	pagina
13. Pagamento dei premi	5
14. Conseguenze della mora	5
Ulteriori condizioni	pagina
15. Designazione dei beneficiari	5
16. Partecipazione alle eccedenze	5
17. Casi particolari	5
18. Adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo	6
19. Spese	6
20. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica	6
21. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale	6
22. Elaborazione dei dati	6
23. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)	7
24. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA»	7
25. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali	8
Appendice	pagina
Appendice A: Garanzia di aumento dell'assicurazione in tempi successivi	8
Appendice B: Servizio miliare e guerra	9

Prima di firmare e inoltrare la proposta o di accettare una controproposta, ossia prima di stipulare il contratto di assicurazione, in virtù dell'art. 3 LCA lei ha diritto a ricevere le informazioni seguenti sul contratto: **rischi assicurati**; **durata ed estensione della copertura assicurativa**; **ammontare dei premi**; i suoi ulteriori **obblighi** e doveri; dettagli relativi alla **partecipazione alle eccedenze**; **valori di riscatto**; le prestazioni dopo un'**esenzione dai premi**; i nostri impegni riguardo alla **protezione dei dati**. Lei può trovare queste informazioni nella nostra proposta/controproposta e nelle Condizioni di assicurazione.

In virtù dell'art. 3a LCA lei ha il diritto di **disdire** il contratto per iscritto se le informazioni che lei ha ricevuto da noi fossero erranee o incomplete o se prima della stipulazione del contratto lei non fosse ancora in possesso delle Condizioni generali ovvero delle Condizioni complementari di assicurazione. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a decorrere non appena lei ha conoscenza di una violazione degli obblighi di informazione e delle informazioni complete trasmesse in seguito. Questo **diritto di disdetta** si estingue comunque un anno dopo la violazione dell'obbligo ovvero al più tardi un anno dopo la stipulazione del contratto.

Generali Assicurazioni

Soodmattenstrasse 10
Casella postale 1040
8134 Adliswil 1

T +41 58 472 44 44

F +41 58 472 55 55

E-mail: life.ch@generali.com

Internet: generali.ch

Le Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Le CGA, insieme con le relative Condizioni complementari (CCA), costituiscono un'importante base legale del contratto fra lei e noi. Contengono i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali e altre informazioni essenziali sull'assicurazione. Le CGA si basano sulla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. Questa legge disciplina il contratto di assicurazione in generale.

Condizioni generali di assicurazione

1. Stipulante, persona assicurata

LEI

Lo "stipulante" è la persona che stipula il contratto con Generali Assicurazioni per persone SA. I documenti contrattuali sono indirizzati allo stipulante, cui ci rivolgiamo pertanto con il "lei".

La "persona assicurata" è la persona, sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione.

NOI

Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil.

2. Prestazioni assicurate

2.1. In caso di vita

Se la persona assicurata è ancora in vita alla scadenza del contratto, noi versiamo agli aventi diritto l'averej in fondi.

L'eventuale garanzia di un determinato ammontare della somma in caso di vita è indicata nella sua polizza. In tal caso versiamo agli aventi diritto l'avere in fondi, al minimo però la somma in caso di vita indicata nella polizza.

2.2. In caso di decesso

Se la persona assicurata decede nel corso della durata contrattuale, paghiamo agli aventi diritto l'avere in fondi, al minimo però la somma assicurata prevista dalla polizza.

2.3. Prestazione complementare

Nelle assicurazioni con garanzia di prestazione in caso di vita il versamento è maggiorato della quota non utilizzata dell'avere di garanzia conformemente alla cifra 7.2.

2.4. Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa sussiste in tutto il mondo. Se la situazione professionale, personale o di salute della persona assicurata dovesse subire dei cambiamenti dopo la conclusione del contratto, l'aumento dei rischi che ne derivano è pure coperto.

3. Inizio e fine della copertura assicurativa

3.1. L'assicurazione entra in vigore non appena noi abbiamo confermato per iscritto l'accettazione della sua proposta ovvero abbiamo avuto conoscenza

che lei ha accettato, apponendo la sua firma, la nostra controproposta (condizioni modificate), al più presto comunque alla data di inizio dell'assicurazione da lei richiesta.

3.2. Le concediamo una copertura provvisoria della durata massima di 30 giorni. Questa copertura immediata presuppone che la proposta sia stata compilata completamente e firmata e incomincia il giorno di inizio dell'assicurazione da lei richiesto oppure il giorno in cui la sua proposta perviene alla sede di Generali, se tale data è posteriore.

3.3. La copertura assicurativa provvisoria può sussistere soltanto nella misura in cui al proponente potrebbe essere accordata una copertura assicurativa definitiva, in base all'esame del rischio. Essa rimane in vigore anche se possiamo accettare la sua proposta soltanto a condizioni modificate. Se lei dovesse rifiutare la controproposta, la copertura assicurativa termina. Se noi dobbiamo accantonare o respingere la proposta, la copertura assicurativa si estingue con l'invio della nostra comunicazione.

3.4. La copertura provvisoria dura al massimo fino alla fine della procedura di accettazione e vale soltanto se la persona da assicurare al momento in cui è stata presentata la proposta era completamente abile al lavoro e nei sei mesi precedenti non aveva ricevuto trattamenti medici né era stata sotto controllo medico.

Viene garantita una copertura provvisoria fino a concorrenza della prestazione complessiva massima di CHF 200'000.-. La prestazione massima si intende per ciascun soggetto ed evento assicurato e include anche le eventuali assicurazioni complementari.

3.5. L'assicurazione si estingue con lo spirare del periodo concordato, il verificarsi dell'evento assicurato o la risoluzione anticipata del contratto.

4. Giustificazione del diritto alle prestazioni

4.1. In caso di vita Generali può chiedere la consegna della polizza.

4.2. In caso di decesso della persona assicurata gli aventi diritto devono pre-

sentare la polizza e un certificato ufficiale di morte secondo le disposizioni di Generali. Abbiamo il diritto di esigere ulteriori documenti che permettano di accertare la causa e le circostanze esatte del decesso.

4.3. In caso di sinistro gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare per iscritto a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessarie a noi per accertare la fondatezza della richiesta di prestazioni. Essi hanno inoltre l'obbligo di rilasciare a Generali una procura che le consenta di ottenere informazioni dalle persone e istituzioni menzionate qui di seguito e di prendere visione degli atti, nella misura in cui Generali lo ritenga necessario per la valutazione dell'evento dannoso. La procura deve includere lo scioglimento dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico di tutte le seguenti persone e istituzioni nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:

ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI; assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datori di lavoro.

4.4. Possiamo fissare un termine per l'adempimento degli obblighi ai sensi delle cifre 4.2. e 4.3. L'inosservanza di tale termine, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.

5. Avere in fondi

5.1. Il processo di risparmio avviene mediante fondi di investimento. Nel quadro delle possibilità di investimento offerte da Generali, la responsabilità della scelta dell'investimento spetta a lei.

5.2. Attribuzione e calcolo delle quote I premi di risparmio da investire vengono ripartiti fra i relativi fondi di investimento, secondo l'investimento da lei scelto e le quote di fondi pattuite.

Il numero di quote di fondo di investimento corrispondenti a una quota di premio si ottiene dividendo l'importo per il prezzo di emissione delle quote in questione il giorno di scadenza del premio stesso (data determinante). In questo modo alla sua assicurazione è possibile attribuire in qualsiasi momento un certo numero di quote per ogni fondo di investimento. La totalità delle quote di fondi di investimento costituisce l'averne in fondi.

I redditi di un fondo sono reinvestiti nel medesimo fondo.

5.3. Calcolo dell'averne in fondi

Il valore pecuniario dell'averne in fondi esigibile si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuibili alla sua assicurazione per il prezzo di riscatto delle quote in questione il giorno del calcolo. Il pagamento di una prestazione assicurata o di riscatto può avvenire al più presto alcuni giorni dopo il calcolo e la valutazione delle quote di fondi.

Data determinante per il calcolo delle quote è l'ultimo giorno del mese in cui cade la data del decesso ovvero del riscatto o in cui l'assicurazione decade. Per il calcolo del valore delle quote e quindi dell'averne in fondi fanno stato i corsi del primo giorno di borsa dopo la data determinante del calcolo.

5.4. Prezzo di emissione e di riscatto

Il prezzo di emissione di una quota è pari al massimo al prezzo di emissione ufficiale, come fissato dalla società del fondo in base al regolamento o al contratto del medesimo, addizionato delle eventuali usuali commissioni di mediazione (sempre che non siano già incluse nel prezzo di emissione ufficiale) e di imposte e diritti.

Il prezzo di riscatto di una quota è pari al minimo al prezzo di riscatto ufficiale, come fissato dalla società del fondo in base al regolamento o al contratto del medesimo, dedotti eventuali imposte e diritti.

Le monete estere vengono convertite nella moneta pattuita per la sua assicurazione al corso di vendita ovvero di acquisto delle divise.

Se non esiste un prezzo di emissione ufficiale per una determinata data, fa stato il primo prezzo di emissione ufficiale disponibile.

5.5. Se un fondo non è più disponibile a causa di scioglimento, chiusura per apporto di nuovi capitali o motivi analoghi,

se viene raggruppato con un altro fondo o se i requisiti di qualità del fondo non sono più soddisfatti, procediamo a una sostituzione del fondo o scegliamo un'altra forma di investimento.

Se desidera informazioni regolarmente aggiornate sul suo investimento e sui fondi consulti il nostro sito Internet (generali.ch) o si rivolga direttamente a noi.

Generali mantiene in ogni caso di modifica dell'investimento la garanzia concordata per l'ammontare della prestazione. Le modifiche dell'investimento non comportano alcuna spesa supplementare per lei.

6. Modifica dell'investimento da parte dello stipulante

6.1. Modifica dell'investimento

È lei a stabilire, nel quadro dei piani di investimento disponibili al momento, fra quali fondi dobbiamo effettuare la ridistribuzione. Una modifica può essere apportata ad ogni scadenza futura dei premi e comprende anche l'averne in fondi esistente.

6.2. Condizioni quadro

I nuovi investimenti avvengono ai prezzi di emissione e riscatto ai sensi della cifra 5.4.

Lei ha diritto a un nuovo investimento per ogni anno solare al valore di inventario del fondo, cioè senza addebito di commissioni di riscatto e di emissione.

6.3. Effetti sulla garanzia

Ad ogni richiesta di modifica noi verifichiamo se con il nuovo investimento sia possibile mantenere o meno l'eventuale garanzia esistente per l'importo della somma in caso di vita. Ci riserviamo di procedere a una modifica dell'investimento solo previa rinuncia scritta dello stipulante a tale garanzia dell'importo in caso di vita.

La rinuncia alla garanzia della prestazione in caso di vita è irrevocabile: la garanzia non può essere ripristinata in nessun modo con una successiva modifica contrattuale.

7. Finanziamento della garanzia

7.1. Averne di garanzia

La garanzia in caso di vita viene finanziata attraverso un averne di garanzia fruttifero. Il premio di garanzia calcolato nell'ammontare del suo premio e le retrocessioni dall'investimento in fondi vengono accreditati all'averne di garanzia,

dal quale vengono dedotte le spese di amministrazione degli investimenti derivanti dalla gestione del fondo. Le spese di garanzia necessarie vengono addebitate all'averne di garanzia.

7.2. Utilizzo dell'averne di garanzia

In caso di vita come in caso di decesso viene versato un eventuale saldo positivo dell'averne di garanzia se l'averne in fondi è superiore alla prestazione garantita in caso di vita o decesso. Se l'averne in fondi è inferiore alla prestazione garantita, l'averne di garanzia viene utilizzato per finanziare la differenza.

Le modalità di riscatto sono disciplinate dalla cifra 11.3.

7.3. Rischi per il finanziamento della garanzia

Laddove si preveda che l'averne di garanzia e i futuri premi di garanzia e rendimenti dall'amministrazione del fondo non siano più sufficienti a finanziare le future spese di garanzia, o laddove si osservi una forte volatilità sul mercato dei capitali per un periodo di tempo prolungato, abbiamo il diritto di investire l'averne in fondi e i suoi premi futuri in un investimento meno rischioso, temporaneamente o a lungo termine.

La informeremo su un eventuale adeguamento dell'investimento.

In ogni caso di modifica dell'investimento da Generali, la garanzia concordata per l'ammontare della prestazione viene mantenuta. Tali modifiche dell'investimento non comportano alcuna spesa supplementare per lei.

7.4. Contratti senza somma garantita in caso di vita

Le cifre 7.1. - 7.3. non si applicano a questa tipologia di contratti.

Le retrocessioni dall'investimento in fondi meno le spese di amministrazione degli investimenti derivanti dalla gestione del fondo vengono accreditate all'averne in fondi alla fine di ogni anno di assicurazione.

8. Riduzione del rischio

8.1. Nei contratti con garanzia, al fine di assicurare i rendimenti accumulati o ridurre i rischi d'investimento, il capitale accumulato della sua assicurazione (saldo dell'averne in fondi) viene ridistribuito in un investimento in fondi meno rischioso fino alla scadenza del contratto. Questa redistribuzione ha inizio da

cinque a dieci anni prima della scadenza del contratto a seconda della durata del contratto.

8.2. Per i contratti senza garanzia è con un investimento con la riduzione del rischio, la riduzione del rischio è descritta nelle Condizioni complementari di assicurazione.

9. Diritto di recesso

Lei può recedere dal contratto senza alcun costo, mediante dichiarazione scritta inviata entro 14 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (cifra 3.1.). Con la data della consegna alla posta della sua dichiarazione di recesso la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo. L'eventuale premio già versato viene rimborsato senza interessi.

10. Disdetta

10.1. Lei ha il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto, a condizione che i premi siano stati pagati per un anno assicurativo. La disdetta del contratto dopo che siano trascorsi tre anni assicurativi viene considerata alla stregua del riscatto. Se la disdetta avviene prima che siano trascorsi i primi tre anni assicurativi, l'assicurazione si estingue senza valore.

10.2. Qualora Generali abbia violato i propri obblighi di informazione precontrattuali lei ha altresì il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto. I dettagli in merito possono essere desunti dall'introduzione alle presenti Condizioni generali di assicurazione (pagina 1).

11. Riscatto

11.1. Presupposto

A conclusione dei primi tre anni assicurativi, a condizione che siano stati versati i relativi premi, l'assicurazione presenta un valore di riscatto.

11.2. Durata della copertura e data di calcolo

In caso di riscatto la copertura assicurativa viene garantita fino alla fine del mese in cui perviene la richiesta scritta di riscatto o in cui si raggiunge la data di riscatto successiva da lei indicata.

Data di calcolo del valore di riscatto è il primo giorno del mese successivo.

Se è stato designato un primo del mese come data del riscatto, questo si intende come data di calcolo e il giorno

Edizione 2017

precedente come data di risoluzione del contratto.

I premi non goduti vengono rimborsati, i premi insoluti vengono defalcati dal valore di riscatto.

11.3. Valore di riscatto per i contratti con somma garantita in caso di vita

Per calcolare il valore di riscatto il totale di avere in fondi e avere di garanzia viene raffrontato alla riserva matematica di inventario di un'assicurazione mista analoga non vincolata a fondi.

Qualora l' avere in fondi e l' avere di garanzia fossero inferiori alla riserva matematica di inventario, le viene corrisposto l'ammontare dell' avere in fondi sommato all' avere di garanzia, consistente come minimo nel 80% della riserva matematica di inventario.

Se l' avere in fondi e l' avere di garanzia sono superiori alla riserva matematica di inventario, viene corrisposta la riserva matematica di inventario. Inoltre le viene corrisposta una quota della differenza, crescente in modo regolare dallo 0% all'inizio del contratto fino al 100% alla scadenza dello stesso.

Il valore di riscatto ammonta al minimo a due terzi della somma di avere in fondi e avere di garanzia.

11.4. Valore di riscatto per i contratti senza somma garantita in caso di vita

Il valore di riscatto corrisponde all' avere in fondi.

11.5. I valori di riscatto sono illustrati nella sua polizza.

12. Trasformazione

12.1. Informazioni generali

Non appena la polizza disponga di un valore di riscatto, lei ha il diritto di chiedere la liberazione dal pagamento dei premi (trasformazione) della sua assicurazione.

In tal caso il valore di riscatto viene considerato come premio unico di inventario per un'assicurazione mista liberata dal pagamento dei premi, non vincolata a fondi.

12.2. Durata della copertura assicurativa e data di calcolo

Ai fini del calcolo e della durata della copertura fino a quel momento è determinante, salvo diversamente pattuito, la data fino alla quale sono stati versati i premi.

Se all'atto della presentazione della richiesta scritta vi sono premi in arretrato, l'esonero dal pagamento dei premi e quindi l'adeguamento della copertura si perfezionano alla fine del mese in corso e i premi insoluti vengono detratti dal valore di riscatto.

12.3. Tipo di trasformazione

Dietro sua esplicita richiesta l'assicurazione liberata dai premi resta vincolata a fondi, venendo tuttavia a decadere in tal caso la garanzia dell'importo della somma in caso di vita. Per i contratti senza somma garantita in caso di vita il valore di riscatto viene considerato come premio unico di inventario di un'assicurazione mista, vincolata a fondi di investimento ed esonerata dal pagamento dei premi senza importo garantito in caso di vita.

Se in seguito a una trasformazione parziale la sua assicurazione rimane vincolata a fondi di investimento, lo rimane anche in seguito a un'ulteriore trasformazione. In caso di trasformazione parziale in un'assicurazione non più vincolata a fondi di investimento, anche qualsiasi ulteriore trasformazione produce un'assicurazione non vincolata a fondi.

12.4. Partecipazione alle eccedenze

Nel caso delle assicurazioni liberate da premi non vincolate a fondi le eventuali eccedenze derivanti da utili su interessi, vengono assegnate a un conto corrispondente.

Vengono pagate alla scadenza del contratto, in caso di vita, ovvero in caso di decesso o riscatto.

L'assicurazione liberata da premi vincolata a fondi d'investimento si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze.

12.5. Riscatto di un'assicurazione liberata dai premi

Come valore di riscatto di un'assicurazione liberata dai premi e non vincolata a fondi viene pagata la riserva matematica di inventario, aumentata delle eventuali eccedenze. Come valore di riscatto di un'assicurazione liberata dai premi e vincolata a fondi viene pagato l' avere in fondi.

Per l'estinzione della copertura e la data di calcolo si applica analogamente la cifra 11.2.

13. Pagamento dei premi

13.1. Il periodo di pagamento dei premi e la modalità di pagamento (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono indicati nella polizza.

13.2. I suoi premi sono pagabili in Svizzera nella moneta contrattuale concordata. In ogni caso abbiamo diritto all'intero premio per il primo anno, con riserva di quanto disposto nell'articolo 9.

14. Conseguenze della mora

14.1. Se i premi non ci pervengono entro un mese dalla loro scadenza, noi le inviamo una diffida scritta. Mediante tale diffida la si invita a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della stessa.

14.2. Se il pagamento non viene effettuato nemmeno entro i 14 giorni concessi dalla diffida, le conseguenze dipendono dal fatto che l'assicurazione abbia o meno un valore di riscatto.

L'assicurazione senza valore di riscatto si estingue immediatamente. L'assicurazione con valore di riscatto resta in vigore per sei mesi, calcolati dalla data di scadenza del primo premio non pagato. Se i premi arretrati non dovessero essere pagati nemmeno durante tale periodo, dopo compensazione dei premi arretrati l'assicurazione viene trasformata:

- in un'assicurazione mista non vincolata a fondi di investimento ed esonerata dal pagamento dei premi se si tratta di un contratto con somma garantita in caso di vita;
- in un'assicurazione mista vincolata a fondi di investimento ed esonerata dal pagamento dei premi se si tratta di un contratto senza somma garantita in caso di vita.

14.3. L'eventuale rimessa in vigore dell'assicurazione per l'importo originario è possibile soltanto con il consenso di Generali e alle condizioni fissate dalla stessa.

14.4. Per i premi che lei ci dovesse versare soltanto dopo la scadenza del termine di diffida, Generali si riserva di addebitare un interesse di mora del 5%. Gli eventuali premi arretrati vengono dedotti dalla prestazione assicurata.

15. Designazione dei beneficiari

15.1. Lo stipulante designa chi in caso di vita e in caso di decesso è beneficiario, ossia ha diritto a ricevere le prestazioni assicurative concordate. Egli può modificare in qualsiasi momento la designazione dei beneficiari, a condizione di non avere rinunciato alla sua revoca.

15.2. Se la persona assicurata è lo stipulante stesso e Generali non ha ricevuto da lui nessuna dichiarazione di tenere diverso e non è a conoscenza di relative disposizioni di ultima volontà (testamento o contratto successorio), la prestazione caso decesso viene versata al suo coniuge superstite o partner registrato superstite, in sua mancanza ai suoi figli, in loro mancanza ai suoi altri eredi.

15.3. Beneficiario della prestazione per il caso vita e - sempre che la persona assicurata non sia egli stesso - della prestazione per il caso di decesso è lo stipulante. Resta riservata un'eventuale diversa designazione da parte di questi. Una clausola beneficiaria può essere modificata mediante comunicazione scritta oppure mediante una disposizione di ultima volontà da parte dello stipulante che ha concluso il contratto o uno stipulante che ha rilevato il contratto mentre il primo era in vita. Egli può designare i beneficiari che ricevono le prestazioni in caso di decesso e/o di vita. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento durante il periodo di vita dello stipulante. Questo diritto si estingue se lo stipulante che ha concluso il contratto o lo stipulante che ha rilevato il contratto mentre il primo era in vita muore.

15.4. Per le assicurazioni sulla vita altrui nell'ambito delle quali al momento della stipulazione del contratto la persona assicurata è un bambino vale quanto segue:

15.4.1. Clausola beneficiaria standard per prestazioni in caso di vita

Tutti i diritti derivanti da questa assicurazione che diventano esigibili in caso di vita sono a favore del bambino assicurato.

15.4.2. Clausola beneficiaria standard per prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso del bambino assicurato, i diritti derivanti da questa assicu-

razione sono a favore degli eredi del bambino assicurato.

15.4.3. Costituzione di una clausola beneficiaria individuale

La clausola beneficiaria standard può essere modificata mediante comunicazione scritta oppure mediante una disposizione di ultima volontà da parte dello stipulante che ha concluso il contratto o uno stipulante che ha rilevato il contratto mentre il primo era in vita. Egli può designare i beneficiari che ricevono le prestazioni in caso di decesso e/o di vita. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento durante il periodo di vita dello stipulante. Questo diritto si estingue se lo stipulante che ha concluso il contratto o lo stipulante che ha rilevato il contratto mentre il primo era in vita muore.

16. Partecipazione alle eccedenze

L'assicurazione soggetta al pagamento dei premi si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze. L'assicurazione liberata dai premi dà diritto alle eccedenze conformemente alla cifra 12.4.

17. Casi particolari

17.1. Assicurazione di bambini

Per un bambino fino all'età di due anni e sei mesi la prestazione in caso di decesso ammonta al massimo fino a CHF 2'500.-, fino al 12° compleanno al massimo fino a CHF 20'000.- e fino al 16° compleanno al massimo fino a CHF 100'000.-. Questi limiti valgono complessivamente per i contratti stipulati presso Generali sulla vita del bambino.

Se la somma dei premi versata per il bambino, remunerata con il 5%, è maggiore della somma massima summenzionata per il caso di decesso, viene versata la somma dei premi con gli interessi.

17.2. Grave negligenza

Se l'evento assicurato venisse causato da lei, dalla persona assicurata o da un avente diritto per grave negligenza, Generali rinuncia a ridurre le prestazioni, anche qualora a norma di legge avesse il diritto di farlo.

17.3. Suicidio

In caso di suicidio dopo tre anni dall'inizio dell'assicurazione Generali versa

la prestazione per il caso di decesso conformemente alle cifre 2.2. e 2.3. Prima dello spirare di tale termine Generali versa soltanto l'aver in fondi e l'aver di garanzia.

18. Adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo

18.1. Contenuto dell'opzione IPC

Se il premio annuo del contratto ammonta ad almeno CHF 2'000.-, all'inizio del contratto è possibile attivare l'adeguamento dell'assicurazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo, di seguito denominata anche "opzione IPC".

In questo caso il premio viene adeguato automaticamente ogni tre anni alle variazioni dell'IPC dall'ultima data di riferimento. L'indicizzazione avviene senza esame dello stato di salute ovvero senza ripetere l'esame dello stato di salute, sulla base delle tariffe vigenti alla data di stipula del contratto.

L'adozione del nuovo premio comporta l'incremento delle prestazioni dell'assicurazione principale. Viene adeguata anche l'esenzione dal pagamento dei premi assicurata.

Se la variazione dell'indice dall'ultima data di riferimento è pari a zero o negativa, prestazioni e premi restano invariati.

In caso di aumento dell'assicurazione in tempi successivi, l'opzione IPC viene applicata al premio incrementato.

18.2. Esclusione dell'opzione

Non è possibile attivare l'opzione IPC

- per un'assicurazione previdenziale vincolata con adeguamento automatico del premio all'importo massimo fiscalmente deducibile;
- in combinazione con lo prodotto KIDS;
- in combinazione con l'opzione "previdenza combinata".

18.3 Disdetta e scadenza dell'opzione

L'opzione può essere disdetta per iscritto fino ai tre mesi precedenti una scadenza principale. La disdetta diviene efficace dall'inizio del successivo anno assicurativo.

Tranne che per disdetta, l'opzione si estingue nel caso in cui Generali accordi l'esenzione dai premi per incapacità di guadagno, perdita o compromissione di funzionalità fondamentali dell'assicurato, nonché a seguito della

sospensione dei premi (trasformazione) dell'assicurazione.

In caso di riscatto parziale o di sospensione parziale dei premi (trasformazione parziale) dell'assicurazione, l'opzione rimane valida fino a revoca da parte sua per la parte ancora soggetta al pagamento dei premi (a condizione che il nuovo premio assicurativo annuo ammonti almeno a CHF 2'000.-).

19. Spese

Generali si riserva la facoltà di applicare spese, e di metterle in conto al cliente, per servizi e oneri amministrativi particolari legati al presente contratto non compresi nel premio (p.es. diverse modifiche contrattuali, calcoli dettagliati, nuovo invio di documenti già spediti). Un regolamento relativo alle spese è disponibile in Internet all'indirizzo generali.ch.

20. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica

20.1. Obbligo di notifica

Se prima che entrasse in vigore l'assicurazione lei o l'assicurato ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante per la valutazione del rischio, concernente la persona da assicurare e di cui lei era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, Generali ha il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando ha appreso la reticenza.

Generali è esentata dall'obbligo di fornire prestazioni per i sinistri sul cui verificarsi o sulle cui conseguenze ha influito un fatto rilevante per la valutazione del rischio che è stato taciuto o dichiarato inesattamente o incompletamente.

Il suo obbligo di notificare i rischi sussiste anche durante la procedura di accettazione. Se necessario, finché non si riceve la nostra dichiarazione di accettazione, i dati nella proposta ovvero nel rapporto medico vanno completati o corretti.

20.2. Obbligo di fornire informazioni in caso di sinistro o qualora sussistano notevoli motivi di sospetto lo stipulante o gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessari a noi per accertare un'eventuale reticenza. A tal fine Generali può fissare un termine, la cui inosservanza, sempre che in

base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.

21. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale

Lo stipulante, la persona assicurata o gli aventi diritto conferiscono a Generali una procura per richiedere informazioni ai soggetti e alle istituzioni menzionati di seguito e prendere visione di atti, qualora Generali giudichi tali misure necessarie per la valutazione della proposta e per accertare l'eventuale violazione dell'obbligo di notifica.

Essi autorizzano i suddetti soggetti e istituzioni a fornire le informazioni necessarie e li svincolano contemporaneamente dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:

ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano/sono incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI, assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datore di lavoro.

22. Elaborazione dei dati

Lo stipulante e la persona assicurata (se diversa dallo stipulante) autorizzano Generali a rilevare, elaborare, trasmettere e salvare i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. La protezione dei dati nei confronti di terzi è garantita. È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignorati, autorità e avvocati. Se necessario,

in caso di prestazione Generali provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione separata. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano. Per il resto, la protezione dei dati è conforme a quanto previsto in materia dalla legge federale del 19 giugno 1992.

23. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA»

23.1. Obbligo di informazione dello stipulante

Lo stipulante è tenuto a informare immediatamente Generali se, come «US-Person», è assoggettato all'imposizione fiscale statunitense o sussiste un indizio che lascia presupporre la sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti d'America (di seguito Stati Uniti). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica. Lo stipulante deve ugualmente notificare se perde lo stato di «US-Person» oppure se per altri motivi non è più assoggettato all'imposizione fiscale statunitense. Determinante per la valutazione dello stato fiscale è esclusivamente il diritto tributario statunitense in vigore al momento della valutazione.

Secondo la convenzione della Svizzera con gli Stati Uniti che prevede una collaborazione atta a facilitare l'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sono considerate persone assoggettate all'imposizione fiscale statunitense oppure persone per le quali sussiste un indizio che lascia presupporre la loro imponibilità fiscale negli Stati Uniti in particolare:

23.1.1. nel caso di persone fisiche

- cittadini statunitensi o cittadini statunitensi con doppia cittadinanza;
- persone con domicilio negli Stati Uniti sulla base di un permesso di soggiorno permanente (ad es. Greencard, incl. doppio domicilio);
- luogo di nascita negli Stati Uniti;
- attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (incl. casella postale o «indirizzo di domicilio c/o» negli Stati Uniti);

- attuale numero di telefono negli Stati Uniti;
- ordine permanente in un conto gestito negli Stati Uniti;
- una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti relativamente ad affari patrimoniali.

23.1.2. nel caso di persone giuridiche

- istituzione / costituzione della società in una località statunitense;
- sede della società presso un indirizzo statunitense permanente;
- indirizzo postale statunitense della società.

23.2. Conseguenze in caso di inosservanza

Qualora lo stipulante violi colposamente l'obbligo di informazione, Generali è autorizzata a disdire il contratto nei 60 giorni successivi da quando ha preso atto della violazione di tale obbligo. La disdetta ha effetto legale dal momento in cui perviene allo stipulante. Qualora al momento della disdetta il contratto di assicurazione presenti un valore di riscatto, questo sarà versato allo stipulante.

23.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati

Se sussiste o insorge a posteriori un'imposizione fiscale statunitense o un nuovo indizio per l'obbligo fiscale statunitense, lei autorizza inoltre Generali a fornire dati fiscali personali e inerenti al presente contratto alle autorità svizzere o straniere, in particolare all'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS). L'inoltro dei dati avviene per via elettronica, in modalità transfrontaliera.

24. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

24.1. Obbligo di informazione dello stipulante

Lo stipulante è tenuto, alla stipulazione del contratto o su richiesta in un altro momento, a informare Generali, mediante autocertificazione, sul suo domicilio fiscale e a notificare i suoi numeri d'identificazione fiscale (TIN). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica (ente). In determinati casi le persone giuridiche hanno in particolare l'obbligo di

notificare anche il domicilio fiscale delle persone che esercitano un controllo su di esse o dei beneficiari nonché lo stato SAI.

Eventuali cambiamenti nelle informazioni fornite nell'autocertificazione, ad esempio il cambiamento del domicilio fiscale dello stipulante, vanno comunicati senza indugio o al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento in questione. Inoltre occorre ritornare l'autocertificazione debitamente compilata, datata e firmata entro 30 giorni dall'invio da parte di Generali. All'occorrenza e su richiesta di Generali lo stipulante è tenuto a fornire altri documenti o dichiarazioni necessari per determinare il domicilio fiscale.

24.2. Conseguenze in caso di inosservanza/dichiarazioni false

Fin quando non è in possesso di un'autocertificazione plausibile e completa da parte dello stipulante, Generali non può accettare alcuna proposta di assicurazione.

Se dopo la stipulazione del contratto non fornite o non fornite per tempo le informazioni e i documenti necessari in particolare a determinare il domicilio fiscale, dovete tener conto che, a prescindere dal fatto che sussista o meno un obbligo fiscale all'estero, Generali trasmette i vostri dati personali e contrattuali all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale a sua volta provvederà a inoltrarli all'autorità fiscale competente all'estero. Una notifica all'AFC può essere eseguita anche in base a indizi per un assoggettamento fiscale in uno Stato tenuto alla comunicazione. Ai sensi dell'art. 35 LSAI è punito con la multa chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero un'autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostanze o in merito fornisce false indicazioni.

24.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati

Nel caso in cui è soggetta a un obbligo di comunicazione legale, Generali è tenuta a trasmettere all'AFC i propri dati personali e contrattuali nonché eventualmente i dati di persone che esercitano il controllo o beneficiarie. I dati vengono trasmessi per via elettronica.

25. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali

25.1. Comunichi a Generali tutti i cambiamenti di indirizzo! Se trasferisce il domicilio all'estero lei deve indicare come rappresentante una persona residente in Svizzera, a cui noi possiamo inviare in forma legalmente valida tutte le comunicazioni.

Tutti gli avvisi e le comunicazioni suoi, del suo rappresentante, degli aventi diritto o della persona assicurata, concernenti il contratto di assicurazione e prescritti a norma di legge o di contratto, devono essere in forma scritta e indirizzati alla sede di Generali. Essi hanno effetto legale nel momento in cui pervengono a Generali. Alla decorrenza del contratto consegniamo una polizza che sancisce gli aspetti fondamentali del contratto e che viene adeguata in caso di variazioni contrattuali. Le comunicazioni di Generali a lei avvengono in forma legalmente valida all'ultimo indirizzo conosciuto suo o del rappresentante da lei indicato a Generali stessa. Esse si considerano ricevute nel momento in cui il destinatario, se fosse stato presente, avrebbe potuto prenderne atto.

25.2. Generali adempie ai propri impegni al domicilio svizzero dello stipulante o di uno degli aventi diritto oppure, in sua mancanza, alla sede di Generali. Come possibile foro competente riconosciamo, nel caso di azioni dello stipulante o di un avente diritto, il domicilio svizzero di questi o Horgen (foro della sede di Generali), nel caso delle proprie azioni, il foro del domicilio dello stipulante o di un avente diritto. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

25.3 Nei rapporti internazionali le competenze sono rette dalla legge federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

25.4. Le basi del contratto di assicurazione sono costituite da:

- la sua proposta di assicurazione
- la sua polizza di assicurazione
- eventuali dichiarazioni rilasciate nel rapporto del medico esaminatore
- altre dichiarazioni scritte sue o della persona da assicurare

- le presenti Condizioni generali di assicurazione
- le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione.

Eventuali accordi particolari non sono assolutamente vincolanti per Generali finché non sono stati confermati per iscritto dalla sua Direzione.

25.5. Basi di calcolo

Tutti i calcoli tecnici nel quadro della presente assicurazione si basano sull'applicazione delle tavole di mortalità GEKM/F17.

I calcoli tecnici dell'assicurazione soggetta al pagamento dei premi si basano su un tasso di interesse tecnico dello 0,25%, quelli dell'assicurazione esentata dal pagamento dei premi su un tasso di interesse dello 0,05%.

Appendice A: Garanzia di aumento dell'assicurazione in tempi successivi

A1 Contenuto della garanzia di aumento dell'assicurazione in tempi successivi

La garanzia di aumento dell'assicurazione in tempi successivi è l'aumento delle prestazioni assicurate alla stipula del contratto o l'assicurazione di nuove prestazioni, nell'ambito delle disposizioni che seguono, senza bisogno di un nuovo esame dello stato di salute.

L'aumento dell'assicurazione può essere richiesto dopo che siano trascorsi cinque, dieci, quindici anni e così via dall'inizio dell'assicurazione (**garanzia periodica di aumento dell'assicurazione in tempi successivi**) oppure al verificarsi di determinati eventi che riguardano l'assicurato:

- raggiungimento della maggiore età
- conclusione di una formazione professionale
- inizio della prima attività professionale
- inizio di un'attività professionale principale indipendente
- matrimonio / registrazione di un'unione civile riconosciuta dalla legge
- divorzio passato in giudicato / scioglimento di un'unione domestica registrata
- nascita o adozione di un figlio
- acquisto di un'abitazione ad uso proprio da parte della persona assicurata o del suo coniuge ovvero del convivente registrato

- promozione a un livello di quadro medio o alto come dipendente di un'azienda dotata di un regolamento in materia di promozioni ufficialmente accertabile
- aumento salariale in qualità di dipendente di almeno il 10% rispetto all'anno precedente a fronte di un grado di occupazione invariato

(garanzia contestuale di aumento dell'assicurazione in tempi successivi).

A2 Tipo di prestazioni

La garanzia periodica di aumento dell'assicurazione in tempi successivi comporta soltanto l'aumento delle prestazioni in corso, la garanzia contestuale anche l'assicurazione di nuove prestazioni. Sono considerate nuove prestazioni:

- prestazione in caso di decesso separata
- prestazione in caso di decesso separata con prestazione complementare per decesso dovuto a infortunio
- rendita per incapacità di guadagno o rendita per perdita o compromissione di funzionalità fondamentali.

La garanzia contestuale di aumento dell'assicurazione in tempi successivi può essere richiesta soltanto una volta per anno assicurativo.

Se è assicurata l'esenzione dai premi per incapacità di guadagno o per perdita o compromissione di funzionalità fondamentali, la garanzia comprende anche l'esenzione dai premi per le prestazioni nuove o incrementate.

A seconda della tariffa, è prescritta contrattualmente l'assicurazione dell'esenzione dai premi a fronte del relativo premio supplementare.

Se è assicurata la copertura complementare "Prestazione di capitale in caso di malattia grave" (tariffa ti), la garanzia di aumento dell'assicurazione in tempi successivi comprende anche la copertura complementare per le prestazioni nuove o incrementate.

A3 Limiti

Qualunque aumento periodico dell'assicurazione in tempi successivi non può superare il 100% della prestazione assicurata per caso di decesso/vita al momento della stipulazione; l'incremento non può essere superiore a CHF 50'000.- né inferiore a CHF 5'000.-.

Qualunque aumento dell'assicurazione in tempi successivi di origine contestuale non può superare, per ciascun evento, il 100% della somma assicurata per il caso di decesso al momento della stipulazione del contratto; calcolando anche la prestazione per decesso in caso di infortunio, l'incremento non può essere superiore a CHF 100'000.-.

Per ciascun evento si può assicurare una rendita complementare per incapacità di guadagno o perdita o compromissione di funzionalità fondamentali fino a un massimo di CHF 4'800.- annui, a condizione che sussista già l'esenzione dal pagamento dei premi.

Per tutti gli aumenti di assicurazione in tempi successivi per ciascun assicurato e relativi a tutte le polizze Generali in essere,

- la prestazione di decesso assicurabile a titolo complementare (ivi inclusa la prestazione di decesso per infortunio) è limitata a CHF 200'000.-;
- la rendita assicurabile a titolo complementare per incapacità di guadagno o per perdita o compromissione di funzionalità fondamentali è limitata a CHF 9'600.- annui.

A4 Esercizio del diritto e condizioni quadro

Il diritto all'aumento dell'assicurazione in tempi successivi deve essere fatto valere per iscritto entro tre mesi dall'inizio dell'anno assicurativo in questione (garanzia periodica di aumento dell'assicurazione in tempi successivi) ovvero dalla data in cui si è verificato un evento (garanzia contestuale di aumento dell'assicurazione in tempi successivi) e attestato mediante documenti idonei. L'aumento dell'assicurazione viene documentato con una nuova polizza.

L'assicurazione ovvero il periodo di pagamento dei premi cessano al più tardi alla scadenza delle assicurazioni originarie.

L'aumento dell'assicurazione in tempi successivi viene sempre concesso conformemente alla tariffa vigente al momento (con i relativi limiti) e all'età di entrata al momento dell'aumento

dell'assicurazione. Eventuali condizioni particolari (supplementi di premio, limitazioni delle prestazioni, esclusioni di prestazioni) valgono anche per l'assicurazione aumentata, conformemente alla nuova età di entrata.

A5 Scadenza della garanzia di aumento dell'assicurazione in tempi successivi

La garanzia di aumento dell'assicurazione in tempi successivi decade se

- la persona assicurata ha compiuto 50 anni;
- il contratto viene convertito in un'assicurazione esente da premi;
- la persona assicurata ha già fatto valere un diritto a una prestazione per incapacità di guadagno o a una prestazione per perdita o compromissione di funzionalità fondamentali;
- la persona assicurata al momento non è completamente abile al lavoro o non è completamente capace al guadagno;
- fra Generali e lo stipulante è stata concordata per contratto la rinuncia alla garanzia di aumento dell'assicurazione in tempi successivi.

La garanzia periodica di aumento dell'assicurazione in tempi successivi decade inoltre se il diritto alla garanzia non è stato esercitato per due volte consecutive.

Appendice B: Servizio militare e guerra

B1 Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera e per il mantenimento dell'ordine interno, senza che vi siano operazioni belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro coperto nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.

B2 Se la Svizzera è in guerra o coinvolta in operazioni di natura bellica, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra.

Il fatto che l'assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in Svizzera o all'estero è irrilevante. La contribuzione di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto concernono assicurazioni, alle quali siano applicabili le presenti Condizioni. La Compagnia, d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza, accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la copertura, e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili forme di finanziamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Qualora delle prestazioni assicurate fossero esigibili prima che venga fissata la contribuzione di guerra, la Compagnia ha il diritto di differire una quota adeguata del pagamento fino a un anno dalla fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso di interesse con cui deve essere remunerata tale quota vengono fissati dalla Compagnia d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza. I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono fissati dall'autorità svizzera di sorveglianza.

B3 Se l'assicurato prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o coinvolta in operazioni di carattere bellico e l'assicurato muore durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipulazione della pace ovvero dalla cessazione delle ostilità, la Compagnia deve versare la riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo comunque la prestazione assicurata per il caso di decesso.

Se sono state assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo però le rendite assicurate.

B4 La Compagnia si riserva di modificare le disposizioni del presente articolo d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza anche con effetto per la presente assicurazione. Inoltre restano espressamente riservate le misure legali e amministrative promulgate in relazione a una guerra, in particolare quelle concernenti il riscatto dell'assicurazione.